

ALLEGATO 1

SCHEMA DI ACCORDO PER OBIETTIVO 1)

"PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA"

TRA

la Regione Emilia-Romagna, di seguito Regione, con sede legale in Bologna, V.le A. Moro, 52, in persona dell'Assessore Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Politiche Ambientali e della Montagna;

e

il Comune di Bologna, con sede legale in Piazza Maggiore, n. 6, in persona del _____;

PREMESSA

VISTO l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

PRESO ATTO che:

- a) il "Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011-2013", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 46/2011, prevede quale strumento attuativo dello stesso la formula dell'intesa, nella forma di accordo tra Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- b) con deliberazione della Giunta regionale n.1195 del 06 agosto 2015 sono stati definiti i criteri, requisiti e priorità di contributo per il perseguimento dell'obiettivo strategico 1 denominato *"Prevenzione della produzione di rifiuti e potenziamento della raccolta differenziata"*;
- c) nella citata deliberazione di Giunta è tra l'altro previsto che:
 - soggetto beneficiario del contributo regionale è l'Amministrazione rappresentativa del territorio interessato dall'azione di cui sopra, nello specifico il Comune di Bologna, mentre il soggetto destinatario e attuatore del contributo è il gestore concessionario del Servizio di gestione dei rifiuti per il territorio considerato, che a tal fine deve presentare apposite proposte nelle forme e condizioni indicate nella medesima delibera;
 - a seguito della valutazione delle proposte presentate dal concessionario, la Regione e l'Amministrazione interessata stipulano un accordo per la collaborazione nell'attuazione del progetto oggetto di contributo e l'impegno dell'Amministrazione al mantenimento delle relative azioni nel tempo, pena la restituzione del contributo;

PRESO ATTO ALTRESI'CHE:

- il concessionario, in data 5 ottobre 2015 ha presentato i progetti da candidare a contributo;

In particolare vengono proposti i seguenti interventi :

Azione	Ente attuatore	Titolo intervento	Costo complessivo intervento	Finanz.to RER	Cofinanz.to
Progetto integrato. Spesa d'investimento	HERA S.p.A.	Riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti urbani finalizzato all'applicazione della tariffa puntuale nel Comune di Bologna	5.435.999,30	2.717.999,60	3.717.999,70
Progetto integrato Spesa corrente	HERA S.p.A.	Riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti urbani finalizzato all'applicazione della tariffa puntuale nel Comune di Bologna	2.564.000,40	1.282.000,20	1.282.000,20
TOTALE			7.999.999,70	3.999.999,80	3.999.999,90

- a seguito della fase istruttoria i progetti sono stati valutati ammissibili;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI STIPULANO

IL SEGUENTE ACCORDO

(ACCORDO art.15 legge 241/1990)

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo individua gli obiettivi e i contenuti della collaborazione istituzionale tra la Regione e il Comune di Bologna, per l'attuazione dei progetti sopra descritti;

Art.2 - Impegni ed obblighi assunti dai soggetti sottoscrittori

1. La Regione e il Comune di Bologna condividono le finalità, le politiche e gli strumenti individuati dal "Piano" e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1195/2015, relativamente alla realizzazione dell'obiettivo 1) *"Prevenzione della produzione di rifiuti e potenziamento della raccolta differenziata"* attraverso l'azione/le azioni oggetto dei contributi regionali.

2. I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare piena attuazione, con spirito di leale collaborazione, all'Accordo, e si obbligano ad adottare le modalità organizzative e procedurali più idonee a garantire la rapidità e la snellezza delle attività amministrative, anche ai fini di superare eventuali ostacoli all'attuazione dell'obiettivo e dell'azione/azioni di cui al comma precedente.

In tale prospettiva, si impegnano a rispettare quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1195/2015 con la quale sono stati approvati i criteri, requisiti e le modalità di concessione e gestione del contributo regionale.

3. I soggetti sottoscrittori condividono che dovrà gravare sulla tariffa relativa al servizio di gestione dei rifiuti unicamente la quota parte dell'intervento non oggetto del contributo regionale;
4. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo sarà verificato il rispetto del requisito di neutralità della quota finanziata con contributo regionale dell'intervento;

Art. 3 - Impegni ed obblighi assunti dal soggetto beneficiario

1. Il Comune di Bologna si impegna a rispettare le condizioni e le tempistiche stabilite nel "Piano" e in particolare nella deliberazione di Giunta regionale n. 1195/2015 e nei relativi allegati, ai fini della concessione definitiva del contributo, e della relativa realizzazione e conclusione.
2. IL Comune di Bologna si impegna a garantire il mantenimento delle scelte alla base della definizione dell'obiettivo e delle azioni oggetto di contributo, pena la revoca dello stesso.
3. IL Comune di Bologna si impegna altresì a promuovere eventuali accordi di programma, conferenze di servizi o convenzioni, necessari per l'attuazione degli interventi.
4. Il Comune di Bologna, si impegna ad adottare una articolazione del sistema di tassa o tariffa commisurata alla effettiva produzione di rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche non appena verrà completata l'infrastrutturazione del servizio necessaria a tale scopo su tutto il territorio comunale in coerenza con quanto previsto dalla recente L.R. 5/10/2015, n. 16, ovvero entro e non oltre il 31/12/2020 (cfr. art. 5, comma 8);
5. Il Comune di Bologna si impegna a garantire che la Convenzione di ambito territoriale non faccia gravare in tariffa la quota di contributo relativa ai servizi pubblici ambientali;

Art. 4 - Criteri e modalità per il monitoraggio e la verifica dei risultati

1. Le parti convengono che la verifica dei progetti presentati dai destinatari dei contributi regionali avverrà secondo le modalità previste dalla deliberazione di Giunta n. 1195/2015, con trasmissione della progettazione esecutiva entro otto mesi dalla data di approvazione del contributo da parte del competente Servizio regionale Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria della Direzione Ambiente Difesa del Suolo e della Costa, con possibilità di adeguare la progettazione a maturate esigenze territoriali.
2. LA REGIONE in qualsiasi momento potrà richiedere informazioni, disporre verifiche anche di carattere tecnico-amministrativo circa l'andamento attuativo dell'intervento oggetto di contributo.
3. IL SOGGETTO BENEFICIARIO, si impegna a seguire le fasi di realizzazione degli interventi al fine di garantire il rispetto di quanto previsto nel "Piano".

Art. 5 - Coordinamento

1. Il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione dell'Accordo è demandato ai soggetti delegati alla sottoscrizione dello stesso che provvedono alle determinazioni necessarie per l'attuazione dei contenuti dell'Accordo secondo le rispettive modalità statutarie.

Art. 6 - Monitoraggio e verifica dell'attuazione dell'Accordo

1. LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA assicura il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo, acquisendo ove necessario le informazioni utili a verificare lo stato d'avanzamento degli interventi oggetto di contributo e il rispetto delle condizioni poste dalla delibera e dal presente accordo.

2. La Regione Emilia-Romagna procede alla revoca del contributo qualora accerti inadempimenti alle condizioni poste dalla delibera e dal presente accordo.

Art. 7 - Stipula dell'accordo

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e non è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Il presente accordo, in forma di scrittura privata, è sottoscritto dalle parti con modalità elettronica ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Lì, _____

Per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA _____

Per il Comune di Bologna, _____